



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONE

Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 -Definizioni
- Art. 3- Oggetto di sponsorizzazione
- Art. 4 - Modalità di sponsorizzazione
- Art. 5 -Contratto di sponsorizzazione
- Art. 6 -Procedura per la scelta dello sponsor
- Art. 7 - Rifiuto ed esclusione di sponsorizzazioni
- Art. 8 -Trattamento dei dati personali
- Art. 9 - Rinvio
- Art. 10 -Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento è finalizzato a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (di seguito per brevità "Autorità di Bacino"), nel rispetto della normativa vigente e dei principi comunitari di efficienza, trasparenza, buon andamento, imparzialità, di non discriminazione, di concorrenza fra i possibili operatori economici.

Il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:

- a) il perseguimento di interessi pubblici;
- b) l'esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
- c) l'ottimizzazione della spesa.

Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta a favore dell'Autorità di Bacino di somme di denaro, di forniture, servizi o lavori quando tali erogazioni siano effettuate dal privato a titolo di liberalità, di contributo o di mero "mecenatismo".

Art. 2- Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per sponsor: persone fisiche, persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, le associazioni senza fini di lucro;
- b) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro e/o a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte che garantisce nell'ambito dei propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal singolo contratto;
- c) per "sponsorizzatore" o "sponsor" il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni

- distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
- d) per “sponsorizzato” o “sponsee” il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
 - e) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
 - f) per sponsorizzazione finanziaria o pura quella in cui lo sponsor in cambio del diritto a sfruttare spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento;
 - g) per sponsorizzazione tecnica quella in cui lo sponsor, in cambio del diritto di sfruttare spazi per scopi pubblicitari, esegue lavori, presta servizi o fornisce beni.

Art. 3 – Oggetto di Sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:

- la fornitura di materiale o beni/attrezzature;
- la fornitura di una prestazione di servizio;
- la fornitura di un contributo in denaro;
- l’esecuzione di lavori.

Art. 4 – Modalità di sponsorizzazione

Le iniziative di sponsorizzazione possono assumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti forme:

- presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (pubblicazioni camerali, programma dell’evento, manifesti, cartellonistica promozionale, locandine, cartella stampa, pagine web, social network, newsletter, mailing list dell’evento canali multimediali ecc.)
- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
- diritto di associazione dell’immagine dello Sponsor a quella dell’evento sponsorizzato per proprie attività pubblicitarie;
- spazi sulla corrispondenza;
- spazi in occasione dell’evento;
- spazi nell’ambito di propri stand fieristici;
- spazi sul sito web.

Art.5 – Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) l’oggetto del contratto;
- b) il valore della sponsorizzazione;
- c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
- d) la durata del contratto;
- e) gli impegni e/o obblighi del soggetto sponsorizzato - sponsee;
- f) forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato - sponsee;
- g) disciplina dell’uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;

- h) gli impegni e/o obblighi dello sponsor e le modalità di gestione del logo del soggetto sponsorizzato - sponsee ove previsto;
- i) l'eventuale diritto di "esclusiva";
- j) il recesso;
- k) l'inadempimento e la risoluzione del contratto;
- l) la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto;
- m) le spese e disposizioni contrattuali finali.

Art. 6- Procedura per la scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità trattamento e proporzionalità.
2. L'Autorità di Bacino si avvale di tutti gli strumenti comunicativi relazionali che, in base all'oggetto della sponsorizzazione, appaiano più idonei a stimolare l'interesse e il confronto tra i potenziali concorrenti.
3. Ferme restando eventuali specifiche discipline di settore, lo sponsor è individuato, di norma, all'esito di una indagine di mercato mediante apposito avviso pubblicato per almeno 30 gg. sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino.

In caso di sponsorizzazioni finanziarie la realizzazione del servizio, lavoro e fornitura sarà effettuata dall'Amministrazione nel rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di sponsorizzazione tecnica, i servizi, lavori e forniture, saranno acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor: in tal caso la prestazione è effettuata dallo sponsor, anche tramite soggetti da lui individuati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

E' facoltà dell'Autorità di Bacino effettuare ulteriori forme di pubblicità anche in relazione al valore e alla tipologia della sponsorizzazione.

Art. 7 - Rifiuto ed esclusione di sponsorizzazioni

1. L'Autorità di Bacino si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione offerta o di recedere dal contratto sottoscritto qualora:
 - a) ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) avvisi nel messaggio o nell'attività da promuovere un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile perché contraria\alla normativa vigente, all'ordine pubblico, al buon costume, ovvero la ritenga ingannevole, pregiudizievole per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori ovvero non accoglibile per motivi di inopportunità.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) qualsivoglia tipo di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - d) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle norme in materia di pubblicità.

Art. 8 -Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso o dagli specifici contratti di sponsorizzazione.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, le procedure in materia di sponsorizzazioni si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e delle disposizioni stabilite dal codice civile.

1. Restano ferme specifiche discipline di settore ed eventuali divieti di sponsorizzazione ivi contenuti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate e modificate per effetto di sopravvenute modifiche alle fonti normative disciplinanti la materia.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del decreto dell’Autorità di Bacino.